



## *Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

29<sup>a</sup> Seduta

Martedì 25 luglio 2023

Deliberazione n. 209 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Riconoscimento delle Palestre della salute.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati, e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 184/12<sup>a</sup> nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, a favore 22, astenuti 6 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 27 luglio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 209 del 25 luglio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RICONOSCIMENTO DELLE PALESTRE DELLA SALUTE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2023.

Reggio Calabria, 27 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge intende promuovere il riconoscimento delle Palestre della salute quale strumento utile per la promozione del benessere psicofisico e sociale di tutta la popolazione e per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 28/2010. È noto, infatti, che il benessere psicofisico sia uno dei fattori fondamentali per l'abbassamento del rischio di contrazione di diverse malattie. Uno stato di forma ottimale della popolazione porterebbe ad una minor insorgenza di patologie. Tutto ciò condurrebbe ad un duplice beneficio.

Il primo e più importante, di carattere squisitamente sociale, risulta quello di garantire una popolazione più sana, e quindi più attiva e più felice. Il secondo è invece di matrice economica e relativa al bilancio. Una minor richiesta di interventi a carico del sistema sanitario regionale, dovuta all'attenuazione dell'insorgenza di determinate patologie, comporterebbe una riduzione delle esigenze di spese con conseguenti ricadute positive anche in relazione ad alcuni segmenti del bilancio regionale e di quello nazionale.

La finalità ultima della presente legge è dunque quella di rafforzare l'aspetto della prevenzione sanitaria al fine di migliorare la qualità della vita nella Regione e conseguentemente poter usufruire del risparmio derivante sulle casse regionali per implementare servizi sanitari attualmente sottofinanziati per carenza di risorse.

La presente legge, contenendo disposizioni di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge, contenendo disposizioni di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)



## Consiglio regionale della Calabria

Tabella 1 – Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	L'articolo individua le finalità della legge e pertanto, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 2	La norma prevede il riconoscimento delle Palestre della salute e non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 3	L'articolo disciplina l'istituzione dell'elenco regionale delle Palestre della salute, che avverrà ad opera del dipartimento regionale competente senza oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 4	L'articolo contiene la clausola d'invarianza finanziaria	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Non è necessario specificare i criteri di quantificazione, in quanto la presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

#### *(Finalità)*

1. La Regione promuove il benessere psico-fisico e sociale di tutta la popolazione e riconosce e incentiva l'attività motorio-sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, come previsto anche dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria).

### Art. 2

#### *(Palestre della salute)*

1. La Regione riconosce e promuove le Palestre della salute come luogo privilegiato per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

### Art. 3

#### *(Elenco regionale Palestre della salute)*

1. Presso il dipartimento regionale competente in materia di attività sportive è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in forma telematica, l'elenco delle Palestre della salute.

2. Le palestre inserite nell'elenco di cui al comma 1 possono esporre al pubblico la dicitura "Palestre della salute".

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina mediante regolamento:

a) la procedura di certificazione delle Palestre della salute, i criteri, le modalità e le tempistiche;

b) i requisiti tecnici delle strutture degli impianti e delle attrezzature sportive delle Palestre della salute;

c) i requisiti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione e alla terapia in ambito salutista;

d) i requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale delle Palestre della salute.



## *Consiglio regionale della Calabria*

Art.4

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.